

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 15/06/2021

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF riguarda due contratti di finanziamento, nn. 08xx463 e 08xxx990, rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione e cessione del quinto dello stipendio, stipulati rispettivamente in data 31/10/2012 ed in data 28/2/2013 ed anticipatamente estinti, previa emissione di corrispondenti conteggi estintivi, rilasciati dall'intermediario convenuto, in data 23/6/2017 ed in data 9/10/2018.

Con nota di reclamo, il ricorrente, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri addebitati; insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, ha formulato a mezzo rappresentante volontario la domanda in danno della convenuta di restituzione di euro 558,20 per il primo contratto e di euro 678,33 per il secondo; oltre interessi, spese di assistenza e di procedura; in subordine ha chiesto l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi per le voci up front.

L'intermediario (incorporante dell'originario soggetto stipulante), non costituitosi, in sede di riscontro al reclamo rappresentava il fatto che, in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia, in contratto risultavano chiaramente distinti i costi non rimborsabili (c.d. up front) dai costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. recurring), restituibili in ragione della durata residua del prestito.

Evidenziava altresì che al cliente erano state addebitate solamente "le spese di istruttoria e di vendita", comprensive di costi relativi ad attività propedeutiche al perfezionamento del

contratto, pertanto, come indicato all'art. 12 dello stesso, non restituibili (cfr. le decisioni nn. 8516/18 del Collegio di Napoli e 20045/19 del Collegio di Bari).

In merito alla richiesta di rimborso di tali costi sulla base della sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor, ha sostenuto, alla luce delle sentenze n. 10489 del 22 novembre 2019 e n. 2391 del 10 marzo 2020 del Tribunale di Napoli, l'inapplicabilità dei principi ivi espressi, non potendo questi ultimi trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici dell'ordinamento italiano e quindi nel contenzioso banca – cliente.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento mediante delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio.

La parte chiede, oltre alla restituzione dei riferiti ratei, la corresponsione degli interessi legali, delle spese di assistenza difensiva ed il rimborso delle spese di procedura.

Occorre in primo luogo parlare dei mutamenti che ci sono stati in subiecta materia.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 Decisione n. 7050 del 16 aprile 2020 ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”, che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”, e che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che “[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]”, in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]”.

Le parti, quindi, potranno “[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]”.

Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]”, e che “[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]”.

Il Collegio aggiunge, infine, che “[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]”.

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di” riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme all’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 sexies del TUB.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (Tribunale di Napoli sentenza del 7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Più di recente si vedano in questo senso le ordinanze in sede cautelare del Tribunale di Torino del 22/9/2020 (rg 2770/2020) e del Tribunale di Milano -in composizione collegiale- del 3/11/2020 (rg. 27398/2020 e 27406/2020).

Fatte queste premesse, si può passare al merito della controversia.

Il ricorrente ha chiesto la restituzione per entrambi i contratti delle “spese di istruttoria e di vendita”, in via principale, secondo il criterio pro-rata temporis ed, in subordine, secondo il criterio della curva degli interessi per le voci ritenute up front.

Evidenzia il Collegio che la formulazione contrattuale dei 2 finanziamenti de quo è identica; le predette spese sono state considerate up front dal Collegio di Napoli, n. 21738/2020, nei confronti dello stesso intermediario e con la medesima formulazione: “il ricorrente chiede, nel caso di specie, il rimborso della quota parte delle spese di istruttoria e di vendita, secondo il criterio c.d. pro rata temporis. Tuttavia, deve rilevarsi che tali spese hanno natura up front, come già precisato da questo Collegio in altre occasioni (cfr., ex multis, ABF Napoli, n. 8516/18, nei confronti dello stesso intermediario e con riguardo ad una clausola dotata della medesima formulazione): “le uniche voci di costo effettivamente addebitate al ricorrente risultano quelle denominate “spese di istruttoria e di vendita”. Le predette voci, nella formulazione contrattuale de quo, sono da ritenersi collegate ad attività meramente prodromiche alla stipula del prestito, per cui il Collegio rileva la natura up front della clausola...”.

Più di recente, in conformità agli orientamenti condivisi da tutti i Collegi territoriale si confronti Collegio di Napoli, decisione n. 13599/2021.

Applicando quindi ai costi up front il criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento decisione n. 26525/2019) sono dovuti al ricorrente euro 351,68 per il contratto n. XXX463, posto che il Collegio ha riscontrato l’estinzione alla rata n. 52 e non n. 53 del mutuo (come erroneamente asserito dall’istante e tenuto conto del TAN

contrattuale al 6,39% e della percentuale di calcolo del 35,17%; sono dovuti ancora per il contratto XXX990 euro 453,87 con TAN al 6,56% e percentuale di calcolo al 41,26%), rilevato che dal conteggio estintivo prodotto non si evince il numero della rata in corrispondenza della quale è avvenuta l'estinzione, né la data di effettiva erogazione del prestito o la data di scadenza del primo pagamento.

Tuttavia il Collegio rileva che da una ricostruzione fatta sulla scorta del piano di ammortamento l'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 46, momento nel quale il debito residuo è pari (con una differenza di quattro centesimi) a quanto indicato in conteggio, coerentemente con quanto riportato dal ricorrente.

Il totale dovuto in retrocessione per i 2 contratti è pari ad euro 805,55, importo che il Collegio approssima ad euro 806,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 806,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO